

***Omissis***

**Svolgimento del processo**

L'avvocato F.F. ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di A.A. per il pagamento delle competenze professionali relative al patrocinio prestato in favore dello stesso in un giudizio civile avente ad oggetto domande risarcitorie.

Il A.A., nell'opporsi al decreto ingiuntivo, ha chiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni che assume di avere subito in conseguenza dell'inesatto adempimento del legale alle sue obbligazioni professionali.

L'F.F., nel contestare tale ultima domanda, ha, comunque, chiamato in garanzia la propria assicuratrice della responsabilità civile, Zurich Insurance PLC.

Il Tribunale di Brescia ha rigettato sia l'opposizione al decreto ingiuntivo che le domande del A.A.

La Corte d'appello di Brescia ha rigettato l'appello del A.A., confermando, nel merito, la decisione di primo grado, mentre, in parziale accoglimento dell'appello incidentale dell'F.F., ha liquidato diversamente le spese del giudizio di primo grado.

Ricorre il A.A., sulla base di quattro motivi.

Resistono, con distinti controricorsi, gli eredi dell'F.F., costituitisi nella presente fase del giudizio a seguito del decesso di quest'ultimo, nonché Zurich Insurance PLC.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

Gli eredi dell'F.F. hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis. 1 c.p.c.

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

**Motivi della decisione**

1. È opportuno, preliminarmente, esporre in sintesi le vicende di fatto che hanno dato luogo alla presente controversia.

A seguito della stipula di un contratto di compravendita immobiliare da parte di una società di persone di cui il A.A. era legale rappresentante, quale venditrice, la controparte (tale G.G.), che aveva acquistato l'immobile per sé o per persona da nominare, aveva indicato l'acquirente definitivo (in tale H.H.) e aveva pattuito con lo stesso A.A. che una parte del prezzo sarebbe stato versato ("in nero", a fini di elusione fiscale) in contanti (precisamente in dollari americani), su un conto corrente a lui intestato, nel Principato di M.

Successivamente, per quanto emerge dagli atti, il G.G., ricevuta la somma in dollari americani dal H.H., l'aveva consegnata ad un banchiere svizzero suo conoscente (tale I.I.) che a sua volta aveva incaricato un soggetto mai identificato (tale J.J.) perché la versasse alla banca monegasca, su un conto nella disponibilità del A.A.

Era però emerso le banconote infine versate sul conto del A.A. erano false.

Per tali fatti sia il G.G. che il A.A. erano stati assoggettati a procedimento penale nel Principato di Monaco ed avevano anche subito provvedimenti restrittivi della libertà personale, finendo però per essere rilasciati dopo alcuni mesi perché riconosciuti estranei ai reati di falso.

Il prezzo della vendita era stato comunque incassato (essendo stata prestata in favore della società venditrice ed escussa una fideiussione).

Il A.A., all'esito di tale complessa vicenda, ha chiesto all'avvocato F.F. un parere sulla possibilità di esperire un'azione risarcitoria contro il G.G. per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nella vicenda.

L'avvocato F.F. ha ritenuto vi fosse spazio per una siffatta domanda e lo ha assistito in giudizio, ma le domande sono state rigettate.

Segnatamente, il A.A. è stato ritenuto privo di legittimazione attiva con riguardo al conseguimento del prezzo della vendita (non essendo egli il venditore, ma la società di cui era legale rappresentante e, comunque, essendo il prezzo stato pagato a seguito dell'escussione della garanzia).

Per i danni dal medesimo subiti personalmente (in sostanza ri-collegabili al procedimento penale subito), invece, la domanda contro il G.G. è stata rigettata, a causa della mancanza di prova di una responsabilità di quest'ultimo per la diffusione delle banconote false.

In sostanza, la posizione del G.G. nell'intera vicenda è stata ritenuta comune a quella dello stesso A.A., sia nell'intento di porre in essere l'elusione fiscale, sia in relazione al procedimento penale (relativo alla diffusione del denaro falso) cui gli stessi erano stati assoggettati e dal quale entrambi erano però, infine, stati prosciolti per mancanza di prove.

È stato, in altri termini, ritenuto che il procedimento penale e la stessa la carcerazione subita dal A.A. (nonché dal G.G.) fossero in definitiva conseguenza dei provvedimenti dei magi-strati monegaschi e non fossero, invece, direttamente ricollegabili causalmente alle condotte del G.G..

2. Secondo il A.A., l'avvocato F.F. avrebbe reso un erroneo parere pro veritate, nel ritenere ragionevolmente sostenibile in giudizio l'azione risarcitoria nei confronti del G.G. (e, anzi, a suo dire, incoraggiandolo a proporla), essendo state infine le domande rigettate sulla base dei documenti prodotti dallo stesso avvocato F.F.

La corte d'appello, al contrario, ha ritenuto che le predette domande risarcitorie non potessero, ex ante, ritenersi manifestamente infondate ed insostenibili in giudizio, che l'avvocato F.F. non avesse peraltro garantito l'esito favorevole della controversia e che, inoltre, la strategia processuale fosse stata chiaramente concordata con il cliente e da questi approvata, senza, peraltro, che fossero emerse negligenze professionali nella gestione della lite.

Secondo la corte territoriale, in altri termini, l'esito finale del rigetto delle domande proposte dal A.A. con il patrocinio dell'avvocato F.F., non può ritenersi di per sé sufficiente ad affermare che il legale avrebbe dovuto fornire un parere negativo con riguardo all'opportunità dell'instaurazione della controversia, trattandosi di domande che di per sé non potevano ritenersi manifestamente infondate ex ante e, al tempo stesso, ha escluso che il loro rigetto fosse stato determinato da negligenza professionale dell'avvocato F.F., dipendendo dall'inevitabile alea connessa a qualunque processo.

In particolare, la corte d'appello ha affermato che "da un attento esame degli atti, risulta che l'impostazione della causa da parte dell'avv. F.F. aveva probabilità di riuscita, se, a prescindere dalla falsa attestazione

nell'atto di compravendita, dalla decisione di far pervenire il pagamento del reale prezzo su banca estera affinché non fosse tracciabile, si avesse (N.B.: così in sentenza) voluto esaminare il puro comportamento di G.G. nei confronti A.A. che aveva effettuato il pagamento, anche per il tramite di altra persona, con moneta falsa", aggiungendo che "sul punto erano stati formulati numerosi capitoli di prova orale (sia testimoniale che per interpello, peraltro debitamente concordati con il cliente, v. mail del 12 febbraio 2008), non accolti dai giudici di primo e secondo grado, senza che nella fase anteriore al giudizio si potesse ipotizzare che non sarebbero stati ammessi" e che "i profili della responsabilità extra-contrattuale ex art. 2043 e 2059 c.c. di G.G., per violazione del principio di solidarietà sociale e per aver causato, con la sua condotta illecita, la carcerazione preventiva di A.A., apparivano, al di là della decisione, plausibili e comunque concordati con il cliente", precisando poi che "quanto al danno subito, lo stesso, in accordo con A.A., era stato indicato in quello patrimoniale – derivante dagli oneri sostenuti per la difesa davanti al giudice monegasco, dal versamento della cauzione, dalla perdita dell'attività professionale nel periodo della illegittima carcerazione e dalla ridotta capacità lavorativa – e in quello non patrimoniale, per la lesione del diritto alla salute, per il danno morale soggettivo e per quello esistenziale", danni questi tutti provati in giudizio (non quindi nel danno patrimoniale derivante dal mancato pagamento del prezzo della vendita, per il quale era stato ritenuto il difetto di legittimazione attiva del A.A. in proprio: "nessun danno derivante dal mancato pagamento del prezzo fu mai richiesto dall'avv. F.F., con conseguente in-comprensibilità della decisione dei giudici della controversia").

La corte territoriale ha, altresì, fatto presente che, nel corso del giudizio, il G.G. aveva offerto la somma di Euro 40.000 in via transattiva, rifiutata dal A.A., il che confermerebbe la valutazione di potenziale "proficuità" della proposizione dell'azione operata dall'avvocato F.F.

3. Con il primo motivo del ricorso si denuncia "Art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per violazione artt. 112 - 115 c.p.c."

Secondo il ricorrente, "La corte d'appello a pag. 14-15 ritiene non sussistere responsabilità dell'Avv. F.F., in quanto entrambe le sentenze tra A.A. e G.G. sarebbero errate" ma "L'affermazione è apodittica e contrasta con il contenuto delle due sentenze".

Con il secondo motivo si denuncia "Art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per inesistenza della motivazione".

Secondo il ricorrente, "La sentenza manca di solido apparato argomentativo ed è affetta da vizi logici tali da renderne la motivazione solo apparente, ove non del tutto assente".

Con il terzo motivo si denuncia "Art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione degli artt. 1176 , II, e 2236 c.c."

Secondo il ricorrente, "la sentenza impugnata ha dato notevole importanza alla circostanza per cui le errate strategie difensive adottate dal convenuto (che hanno poi portato al rigetto delle domande del dr. A.A.) sarebbero in ogni caso state concordate con il cliente dell'avvocato" ma "una tale tesi è chiaramente insostenibile e viola apertamente gli artt. 1176 , II, e 2236 c.c., alla stregua dei quali il professionista, è obbligato a dare un'informazione completa al proprio assistito ed anche a dissuaderlo dal porre in essere azioni infondate, per la diligenza qualificata che caratterizza la professione intellettuale, essendo pertanto

del tutto irrilevante, di per sé, che la strategia proces-suale errata sia stata concordata con il cliente!".

I primi tre motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, avendo ad oggetto sostanzialmente un'unica articolata censura.

Essi sono infondati.

3.1 La corte d'appello si è limitata ad affermare che le ragioni a sostegno della domanda risarcitoria avanzata dal A.A. contro il G.G., con il patrocinio dell'avvocato F.F., non fossero manifestamente infondate o implausibili, ma fossero sostenibili in giudizio e che quest'ultimo, d'altra parte, non avesse in alcun modo garantito il positivo esito della causa.

Diversamente da quanto sostiene il ricorrente con il primo motivo del ricorso, i giudici del merito non hanno espressamente affermato che le sentenze di rigetto della sua domanda contro il G.G. fossero del tutto errate (salvo a rilevare l'incongruità di alcuni profili delle stesse e, in particolare, segnalare che non era stato in realtà mai richiesto in giudizio al G.G. il prezzo della compravendita immobiliare, in relazione al quale era sostanzialmente pacifico il difetto di legittimazione del A.A.).

In ogni caso, non è possibile, né ha rilievo, in questa sede, valutare la correttezza, in fatto e in diritto, di tali sentenze: ai fini della eventuale responsabilità professionale dell'avvocato F.F., oggetto della presente controversia, rileva, infatti, esclusivamente stabilire se, già ex ante, si profilasse l'assoluta mancanza di ragioni sufficienti a sostenere adeguatamente in un processo le pretese del A.A. nei confronti del G.G. (con conseguente obbligo professionale del legale di sconsigliare la stessa instaurazione della controversia), ovvero se l'esito finale negativo del giudizio sia imputabile a sua negligenza professionale.

E, sotto questo aspetto, era rimesso alla corte d'appello, ed è stato in concreto, del tutto correttamente, effettuato un accertamento di fatto, non sindacabile nella presente sede in quanto sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico.

3.2 È opportuno precisare, in proposito, che, per quanto la fondatezza di una domanda giudiziale (almeno a prescindere dalle difficoltà probatorie) implichi (anche) la risoluzione di questioni di diritto, valutare, ex ante, se una determinata domanda possa essere sostenuta ragionevolmente in giudizio e, quindi, sia utile ed opportuno (o, quanto meno, ragionevole) il suo esperimento, ovvero se il legale eventualmente officiato abbia l'obbligo professionale di sconsigliarne la proposizione, è una questione che prescinde dall'effettivo esito finale del giudizio stesso (che conserva sempre una componente aleatoria) e si risolve in un accertamento di fatto di carattere prognostico.

Sotto tale profilo, va certamente confermata la conclusione della corte territoriale per cui non si potrebbe affermare la responsabilità professionale dell'avvocato F.F. solo per l'avvenuto rigetto delle domande proposte nei confronti del G.G..

3.3 Sulla base delle premesse fin qui esposte, inoltre, tutte le censure di cui ai motivi di ricorso in esame devono ritenersi infondate.

3.3.1 È, in primo luogo, infondato lo stesso presupposto alla base di esse (e, cioè, che la corte d'appello abbia affermato che le sentenze che avevano rigettato le domande del A.A. fossero errate, avendo la corte solo osservato che, in astratto e in base a valutazione ex ante, esse avrebbero anche potuto avere esito favorevole) e, quindi, sotto tale

profilo, non può ritenersi adeguatamente colta l'effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata.

3.3.2 È, poi, infondato anche l'assunto per cui i dubbi espressi dalla corte territoriale in ordine alla inevitabilità dell'esito negativo del giudizio sarebbero "apodittici" e in contrasto con il contenuto delle sentenze di rigetto delle domande risarcitorie contro il G.G.: tali dubbi non sono affatto apodittici ma adeguatamente e anche ragionevolmente motivati.

Che poi le conclusioni contenute nella sentenza impugnata, in proposito, possano apparire, a prima vista, in contrasto con quelle delle sentenze che hanno rigettato le domande del A.A. contro il G.G. è circostanza addirittura ovvia e, in certa misura, inevitabile, ma del tutto irrilevante ai fini della presente controversia, proprio perché si tratta di giudizi con oggetto del tutto differente, e perché nel presente giudizio, come più sopra chiarito, erano necessari accertamenti di fatto del tutto differenti rispetto a quelli richiesti nel giudizio risarcitorio contro il G.G., di natura prognostica e relativi esclusivamente all'esito non scontato di tale ultimo giudizio (non, quindi, sulla correttezza di tale esito, ma solo sulla sua certa prevedibilità ex ante).

La motivazione in ordine al rigetto della domanda del ricorrente è, comunque, certamente presente nella decisione impugnata ed è anche chiara e adeguata, niente affatto apparente e, tanto meno, insanabilmente contraddittoria sul piano logico.

3.3.3 Infine, sempre per i motivi fin qui esposti (cioè, la ragionevole sostenibilità in giudizio della domanda risarcitoria nei confronti del G.G., sulla base di una valutazione ex ante), è evidente che deve ritenersi correttamente e logicamente escluso dalla corte d'appello che l'avvocato F.F. fosse tenuto a fornire un parere negativo sulla proponibilità dell'azione prospettata dal A.A., il che assorbe altresì tutte le questioni po-ste con il terzo motivo.

4. Con il quarto motivo si denuncia "Art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità sentenza per violazione dell'art. 112 - 115 c.p.c.".

Il ricorrente contesta il rigetto del motivo di appello sull'insussistenza dell'obbligo di pagamento, in favore del legale, della somma di Euro 722,59, oltre accessori, a titolo di spese imponibili, in quanto voce non prevista dal preventivo posto a base del decreto ingiuntivo, sostenendo che "nel nostro appello avevamo contestato la sentenza in ben altro modo: "Ci pare contrario ai documenti il dire che sulle spese imponibili nulla fu pattuito tra le parti e che quindi sono dovute in quanto sono previste per legge" evidente essendo che il legale possa rinunciarvi e, dunque, se nel preventivo azionato con il d.i. erano previste solo: "Euro 10.000 di imponibile, Euro 675 di anticipazioni ... oltre alle anticipazioni da documentarsi CPA (4%) ed IVA (21%) nonché altre competenze per l'avv. C." domiciliatario di F.F., e se il preventivo va interpretato nell'interesse del consumatore e "contro l'interesse del professionista che l'ha redatto e comunque ex art. 1370 c.c.", il Giudice doveva concludere che tale somma non era stata prevista e non poteva essere richiesta".

Il motivo è infondato.

La corte d'appello ha correttamente affermato che il mancato espresso riferimento alle "spese imponibili" (previste in misura forfettaria dalla tariffa professionale nella misura del 15% sui compensi), nel preventivo presentato al cliente, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non poteva implicare e, comunque, di fatto non implicava, in base al

contenuto da attribuire alla volontà delle parti in proposito, desumibile dagli atti prodotti, che l'avvocato intendesse rinunciarvi, anche considerando che tali spese forfettarie sono sempre e comunque dovute al professionista, in base alla legge.

Si tratta, dunque, di una questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti che, in quanto fondata sulla valutazione delle prove e sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, non è sindacabile in sede di legittimità.

In ogni caso, la decisione resa sul punto dalla corte d'appello è da ritenersi, a giudizio della Corte, del tutto coerente con le censure svolte dalla parte appellante in sede di gravame, il che è sufficiente ad escludere la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 112 e 115 c.p.c., dedotta con il motivo di ricorso in esame.

5. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell'art. 96 , comma 3, c.p.c.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13 , co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 .

#### **P.Q.M.**

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole come segue: a) per gli eredi F.F., complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 25,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; b) per Zurich Insurance PLC, complessivi Euro 6.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13 , comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 11 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2024.